

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"I CINQUE SENSI Associazione Culturale ETS"

Articolo 1: Costituzione

È costituita l'Associazione denominata "I CINQUE SENSI Associazione Culturale ETS".
Essa è costituita con la veste legale prevista dall'art.36 e seguenti del Codice Civile.

Articolo 2: Sede

L'Associazione ha sede in Lanciano (CH), Via Ippolito Sabino n.22

Articolo 3: Oggetto Sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi e deve essere iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore. In particolar modo persegue finalità di promozione della cultura in generale e nel dettaglio i suoi obiettivi sono:

- attuare i principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli attraverso la conoscenza;
- promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- diffondere ed ampliare la conoscenza di forme di espressione culturale ed artistica, tra le quali le arti visive, la musica, la danza, il teatro, il cinema, la letteratura;
- organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- svolgere attività di promozione ed educazione alla lettura con eventi e corsi specifici;
- svolgere attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

- organizzare formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- organizzare manifestazioni artistiche, spettacoli, festival, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti, gruppi di studio, seminari, rassegne, mostre, proiezioni di film e documentari, concerti e scambi artistici nazionali e internazionali con lo scopo di promuovere l'arte e la cultura;
- favorire l'educazione artistica nelle scuole;
- svolgere attività didattiche organizzando laboratori e visite tematiche, corsi di formazione, corsi di aggiornamento tecnico-pratici per educatori, insegnanti ed operatori sociali; seminari, workshop, serate di apprendimento;
- attività editoriale come pubblicazione di volumi o testi inerenti attività svolte e comunque al fine di promuovere la letteratura, pubblicazione di bollettini, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, ambientale e naturale nonché delle tradizioni locali;
- sviluppo del turismo sociale e promozione turistica;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

- promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché i diritti dei consumatori,
- promuovere le pari opportunità e le iniziative di aiuto reciproco;
- stipulare convenzioni e protocolli d'intesa con enti pubblici quali le Amministrazioni Comunali, Provinciali e Regionali (ad esempio IAT o Infopoint), le Scuole di ogni ordine e grado, con enti, società, ditte individuali e strutture del privato;
- proporsi come luogo d'incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare un sollievo al proprio disagio.

L'Associazione, in via non prevalente e del tutto occasionale e comunque strumentale al raggiungimento degli scopi associativi, potrà svolgere anche operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari.

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale.

Articolo 4: Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.

Per l'adempimento dei propri compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) i versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono all'Associazione;
- b) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- c) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e, quindi, neanche in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, né può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione, trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

Articolo 5: il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 6: Soci dell'Associazione

1. L'iscrizione all'Associazione è libera. Possono aderirvi le persone fisiche, i legali rappresentanti di enti giuridici sia riconosciute sia non riconosciute di qualunque nazionalità.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
3. I soci si distinguono in fondatori ed ordinari.
 - i soci fondatori sono i soggetti che hanno contribuito alla costituzione dell'associazione;
4. i soci ordinari sono i soggetti la cui domanda di ammissione viene accettata dal Consiglio Direttivo, previo parere della maggioranza dei soci fondatori.
5. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età o minore, tramite gli esercenti la potestà genitoriale (Corte di Cassazione civile, Sez. VI 5, ordinanza del

- 4.10.2017, n. 23228), il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
6. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
 7. Ciascun associato ha un voto.
 8. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
 9. L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato.
 10. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
 11. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di non accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni deve motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
 12. In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento, chiunque partecipi all'Associazione ne viene escluso a partire dal semestre successivo al mancato pagamento. In presenza di altri gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
 13. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non

occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità beneficiaria della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

14. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
15. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
16. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
17. I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato presso l'Associazione hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi.
18. L'Associazione non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 7: Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea dei soci;

- Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente.
2. L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 8: Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa ed opera nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 30 Giugno).

Essa inoltre:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- e) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sull'esclusione degli associati;
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- j) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio o dai soci previa comunicazione al Presidente;

- k) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dallo Statuto;
 - l) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti degli Aderenti o della maggioranza dei Consiglieri.
 4. La convocazione è fatta mediante affissione nella sede legale dell'avviso di convocazione con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.
 5. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione sia presente almeno la metà dei propri membri.
 6. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
 7. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.
 8. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, l'espressione di astensione si computa come un voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
 9. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

10. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza, è presieduta dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione eletto dall'Assemblea.

Articolo 9: Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da non meno di tre e non più di ventun consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci ed integrabili per cooptazione.
2. I consiglieri devono essere Aderenti all'Associazione, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo, durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
3. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati, in applicazione dell'articolo 2382 del codice civile.
4. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
5. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato, chi venga eletto in luogo del consigliere cessato dura in carica per lo stesso tempo residuo, durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
6. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'incarico ricoperto, compatibilmente con le possibilità economiche dell'Associazione.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.
8. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; in particolare, ad esso sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) La gestione dell'Associazione in ogni aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
 - b) La predisposizione dei programmi annuali di attività dell'Associazione;
 - c) La nomina del Vice Presidente, da scegliersi tra i Consiglieri;
 - d) La nomina del Segretario, da scegliersi tra i Consiglieri;
 - e) La nomina del Tesoriere, da scegliersi tra i soci dell'Associazione;
 - f) L'ammissione all'Associazione di nuovi Aderenti;
 - g) La predisposizione annuale del bilancio e del rendiconto consuntivo.
 - h) Stabilisce annualmente le quote annuali di iscrizione all'Associazione.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.
10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua mancanza, dal Vice Presidente; in assenza di costoro, dal Consigliere più anziano di età.
11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
12. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.
13. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda lire cinque milioni) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Articolo 10: Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei del Consiglio stesso.
1. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, ai quali comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e di Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
3. Il Presidente, in collaborazione con il tesoriere, cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 11: Libri dell'Associazione

1. Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, nonché il libro degli Aderenti all'Associazione.
2. Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali che sono sempre a disposizione per la consultazione. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza, le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 12: Bilancio

1. L'Associazione, in quanto ente del Terzo settore, deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli

oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

2. Il bilancio dell'Associazione con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
3. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.
4. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
5. I bilanci debbono restare depositati nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, presso una sede idonea alla consultazione da comunicare nella convocazione dell'assemblea stessa, a disposizione di tutti coloro abbiano motivato interesse alla lettura dei bilanci. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 13: Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
3. Per l'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14: Scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo deve essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del D.lgs 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con medesime finalità o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 15: L'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro qualora superi per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del D. lgs 117/2017.

Articolo 16: Clausola Compromissoria

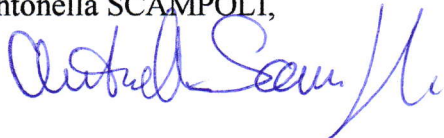
1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione od interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti, in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

Articolo 17: Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

Firmato in originale

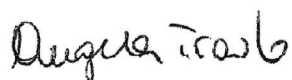
Antonella SCAMPOLI,



Daniela GIANCRISTOFARO,



Angela TROILO,



Roberta ODOARDI,



Stefania SPOLTORE,



Manuel TRIVILINO,



Nicolò ABBATTISTA.



Laura Mabel MASCIOTTA,



Antonio D'ARCANDELO,



Nicola PANTALEONE,



Christian CONSALVO,



Tania TRIVILINO,



Claudio BOCCACCINI,



IL FUNZIONARIO
Domenico Pasquini

